

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3637

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(RESTIVO)

DAL MINISTRO DELLA DIFESA  
(TANASSI)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(PRETI)

DAL MINISTRO AD INTERIM DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(COLOMBO EMILIO)

E DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(NATALI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(FERRARI-AGGRADI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(GIOLITTI)

Modifiche al trattamento economico dei militari di truppa dei corpi di polizia per la valutazione integrale dell'anzianità di servizio ai fini della attribuzione degli scatti di stipendio

*Presentato alla Presidenza il 1° ottobre 1971*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'attuazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relative al riassetto delle posizioni retributive ha avuto, per i militari di truppa dei corpi di polizia, talune negative ripercussioni, determinando un senso di vivo diffuso disagio dovuto, specialmente:

all'avvenuta detrazione di 6 anni agli appuntati e di due anni al personale con nove anni di servizio ai fini dell'attribuzione de-

gli scatti biennali di stipendio, mentre in precedenza era computabile tutto il servizio; alla prevista applicazione sui nuovi stipendi, per esigenze di omogeneità, delle normali ritenute previdenziali ed erariali da cui erano prima esenti.

Pur non essendosi, ovviamente, verificati in concreto regressi retributivi, il profondo malcontento della categoria trae alimento:

da ragioni di carattere psicologico connesse ad aspettative, andate deluse, di otte-

nere cospicui miglioramenti in aggiunta agli acconti già percepiti e rimasti assorbiti nei nuovi stipendi;

dalla obiettiva constatazione, scaturita da valutazioni comparative, della migliore posizione assicurata ad altre categorie di personale ed anche agli ufficiali ed ai sottufficiali, in conseguenza di revisioni parametriche, stabilite nell'ultima fase di approntamento delle definitive tabelle.

Sussiste, quindi, l'esigenza, nel rispetto della generale impostazione accolta di armonizzare le varie posizioni economiche, di adottare correttivi capaci di rimuovere gli accennati inconvenienti.

A tal fine, appare indispensabile, per evidenti ragioni di equità, il ripristino del sistema di integrale valutazione, per la progressione economica, dell'anzianità di servizio maturata, atteso che in effetti i militari di truppa dei corpi di polizia non svolgono una vera e propria carriera, non essendovi una sostanziale diversificazione di compiti.

Agli appuntati verranno così nuovamente concessi tre scatti con un beneficio mensile netto di lire 5.500; i carabinieri, le guardie, i finanziari e gli agenti di custodia e forestali in servizio continuativo avranno invece uno scatto in più con un vantaggio di lire 1.800 mensili.

Ai suindicati scopi specificamente tende l'unito disegno di legge che, all'articolo 1, stabilisce, con effetto dal 1° luglio 1970 — data di decorrenza del riassetto delle posizioni retributive dei pubblici dipendenti — che, per

i militari di truppa, è rilevante tutta l'anzianità di servizio maturata agli effetti della attribuzione degli scatti di stipendio.

L'articolo 2 indica i mezzi finanziari per fronteggiare l'onere, calcolato in lire 10.884 milioni per il 1971 ed in lire 7.500 milioni annui a partire dal 1972.

Per la copertura della spesa relativa al 1971 vengono utilizzati i seguenti accantonamenti disposti sul capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, resisi disponibili in relazione ai seguenti disegni di legge:

milioni 9.000 sotto la voce « Ministero della pubblica istruzione » — « abolizione delle tasse scolastiche »;

milioni 1.884 sotto la voce « Amministrazioni diverse » — « delega al Governo ad emanare un nuovo testo unico delle leggi sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato ».

Il provvedimento che si sottopone all'esame del Parlamento costituisce un doveroso atto di riconoscimento per categorie di personale che si prodigano incessantemente al servizio del Paese e che meritano pertanto tutta la solidarietà della nazione per l'opera svolta.

Se ne raccomanda, pertanto, la sollecita approvazione, che varrà a riportare nell'animo dei tutori dell'ordine la necessaria serenità, per attendere con rinnovato impegno e slancio ai loro compiti, nella fiducia dell'apprezzamento dei loro sacrifici, spesso oscuri e silenziosi.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

Le aliquote di detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti di stipendio, previste dalla nota n. 6 alla tabella annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, non si applicano, con effetto dal 1° luglio 1970, nei confronti degli appuntati e dei militari di truppa e gradi corrispondenti in servizio continuativo dell'arma dei carabinieri e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato.

## ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge nell'anno 1971, valutato in lire 10.884 milioni, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno. All'onere a carico dell'anno 1972, valutato in lire 7.500 milioni, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.